

Comune di Carvico
Provincia di Bergamo

ORIGINALE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 27.04.2012

OGGETTO: VARIANTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER ADEGUAMENTO P.A.E.S. CON INTRODUZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO: APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
PANZERI LUIGI	P	LOCATELLI DARIO	P
BOLOGNINI GIAN PIETRO	P	MAZZOLENI NICOLO'	P
GHISLENI MARCO	P	GEROSA UGO	A
ROTA GUIDO	A	BONZI ANNA	P
ZONCA RINO	A	LOCATELLI ANNAROSA	A
ESPOSITO GIANLUIGI	P	LOCATELLI SERGIO	P
LOCATELLI ERMINIO	P	BOLOGNINI ATTILIO	P
CATTANEO STEFANO	P	PERICO ELENA	P
REGAZZI DOMENICO	P		

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Panzeri Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui in oggetto.

Il Consigliere Mazzoleni illustra l'argomento evidenziando come si vada ad approvare definitivamente l'introduzione dell'allegato energetico nel regolamento edilizi sulla quale non sono state presentate osservazioni nei termini di legge.

Il Consigliere Locatelli Sergio, in riferimento alla utilizzazione dei tetti del plesso della Scuola Primaria per l'impianto di climatizzazione della nuova palestra, sottolinea come vi sia stato un cambio di opinione dell'amministrazione che aveva a suo tempo affermato non potersi utilizzare i detti tetti.

Il Consigliere Mazzoleni ricorda come l'indagine a suo tempo fatta sulla possibilità statica di utilizzare il tetto per la posa di impianti fotovoltaici riguardava l'edificio della Scuola per l'infanzia, dove era stata esclusa la possibilità di utilizzo pur avendo la miglior esposizione ai raggi solari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta all'esame dell'organo collegiale avente il seguente oggetto: **VARIANTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER ADEGUAMENTO P.A.E.S. CON INTRODUZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO: APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

FATTENE proprie le motivazioni;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 in calce alla proposta;

CON VOTI: favorevoli UNANIMI espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 61 nel testo che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI CARVICO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

SETTORE TECNICO

Proposta n. 61 del 20.04.2012

**Oggetto : VARIANTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER
ADEGUAMENTO P.A.E.S. CON INTRODUZIONE
DELL'ALLEGATO ENERGETICO: APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 24/8/2010 con la quale si è approvata l'adesione al Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors, impegnandosi a redigere un P.A.E.S. entro un anno dalla sottoscrizione del patto;

RICHIAMATO il protocollo di intesa tra i comuni di Calusco d'Adda, Carvico, Caprino Bergamasco e Solza per la redazione del P.A.E.S. di tutti i comuni del raggruppamento di cui il comune di Calusco d'Adda è capofila;

ATTESO CHE con nota dell'11/5/2011 la Provincia di Bergamo ha richiesto all'Unione Europea la proroga al 31/5/12 del termine di presentazione dei P.A.E.S. per tutti i Comuni aderenti alla Struttura di Supporto provinciale e che la richiesta di cui sopra è stata accolta positivamente dall'Unione Europea con nota dell'11/7/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 2/3/2012 con cui si adottava l'allegato energetico quale variante al Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 12/2005 che per l'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale e sue varianti prevede, a seguito della prima approvazione il deposito di giorni 15 per eventuali osservazioni;

DATO ATTO che l'Allegato energetico è stato pubblicato all'Albo comunale e sul sito istituzionale dal 19 marzo al 2 aprile 2012 e che nei successivi 15 giorni, dal 3 al 18 aprile 2012, non sono pervenute osservazioni ai sensi del citato art.14, c. 2, della L.R. 12/2005;

ACQUISITO il prescritto parere sulle norme igienico-sanitarie da parte dell'A.S.L. ai sensi dell'art. 29, c. 1, della L.R. 12/2005;

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva la variante al Regolamento Edilizio Comunale, introducendo l'Allegato Energetico, nella versione acclusa alla presente quale parte integrante della stessa;
2. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale gli eventuali successivi adempimenti.

ALLEGATO ENERGETICO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Comune, attraverso il presente Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, si propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO₂ nel settore edilizio mettendo a punto specifiche azioni differenziate e riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni.

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici soggetti al rispetto di quanto previsto dalla norma regionale D.G.R. 8745/2008 e s.m.i.

Le azioni previste e differenziate per categorie di edifici ed di interventi sono le seguenti:

CATEGORIA A: EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI EDIFICI ESISTENTI AVENTI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1000 METRI QUADRATI E COINVOLGENTI IL 100% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE

1. Imposizione di una diminuzione dei limiti prestazionali in vigore a livello regionale.
2. Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.
3. Imposizione dell'installazione fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica

CATEGORIA B: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI SUPERIORI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE

1. Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.
2. Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.

CATEGORIA C: INTERVENTI MINORI SULL'EDILIZIA ESISTENTE

1. Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.

CATEGORIA D: INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO

1. Imposizione di livelli prestazionali relativi all'impianto termico migliorativi rispetto alla normativa regionale in materia.

Per le definizioni di cui sopra si rimanda alla D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i. a cui dovranno essere associate le definizioni di intervento previste dal Regolamento Edilizio Comunale in modo che sia chiaro che cosa si intenda per Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Demolizione e Ricostruzione. Per tutto quanto non previsto nel presente Allegato Energetico continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa regionale e nazionale di riferimento. Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento si adottano le metodologie stabilite dal D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i.

Eventuali meccanismi premiali che determinino la riduzione degli oneri di urbanizzazione ovvero la concessione di bonus volumetrici, saranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta Comunale nonché inseriti nel Piano di Governo del Territorio.

1. CATEGORIA A

EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI EDIFICI ESISTENTI AVENTI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1000 METRI QUADRATI E COINVOLGENTI IL 100% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE e di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE e di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA coinvolgente il 100% della superficie disperdente e riferita ad edifici con superficie utile maggiore di 1000 metri quadri, la cui pratica edilizia viene presentata dall'entrata in vigore del presente strumento fino all'entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla direttiva EPBD 2010, qualora più restrittivi.

Oltre agli obblighi previsti dalla D.G.R. 8745/2008, si prevede:

1. Imposizione di limiti prestazionali più bassi rispetto a quelli in vigore a livello regionale:
 - a. **EPH limite ridotto del 10%** rispetto ai valori limite imposti dalla normativa regionale;
2. Copertura dei fabbisogni da Fonti Energetiche Rinnovabili: prescrizioni di cui al D.lgs 3/3/2011 n. 28 - Allegato 3 /art 11 c.1)
 - a. Percentuale di copertura dei fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento
 - **20%**;
 - **35%** dal 01-01-2013;
 - **50%** dal 01-01-2016.
 - b. Obbligo di installazione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (in kW di picco) obbligatoriamente sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze pari a:
 - 1 kWp ogni 80 mq di superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno;
 - 1 kWp ogni 65 mq di superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno dal 01-01-2013;
 - 1 kWp ogni 50 mq di superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno dal 01-01-2016.

L'obbligo di cui al punto 2.a non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Gli obblighi di cui al punto 2 non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto) con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali indicate al punto 2 sono ridotte del 50 per cento.

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato B della D.G.R. 8745/08 e s.m.i. e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche

disponibili. Nel caso di non ottemperanza del punto 2 è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio secondo la formula di cui al comma 8 dell'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.

2. CATEGORIA B

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI SUPERIORI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE su una superficie disperdente maggiore del 25% o per un volume maggiore del 20% del volume esistente la cui pratica edilizia viene presentata dall'entrata in vigore del presente Allegato Energetico fino all'entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla direttiva EPBD 2010, qualora più restrittivi.

Oltre agli obblighi previsti dalla D.G.R. 8745/2008, si prevede:

1. Valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro dell'edificio verso l'esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla parte oggetto di intervento:

	Strutture orizzontali opache		
Pareti verticali opache (escluse porte d'ingresso)	Coperture	Pavimenti	Chiusure trasparenti comprensive di infissi
< 0,3 W/m ² K	< 0,27 W/ m ² K	<0,3 W/ m ² K	< 1,6 W/ m ² K

2. Requisiti sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
 - a. Percentuale di copertura fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento
 - 15%
 - 20% dal 01-01-2013
 - 25% dal 01-01-2016

L'obbligo di cui al punto 2 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Gli obblighi di cui al punto 2 non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali indicate al punto 2 sono ridotte del 50 per cento. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato B della D.G.R. 8745/08 e s.m.i. e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

3. CATEGORIA C

INTERVENTI MINORI SULL'EDILIZIA ESISTENTE

Lo scenario si applica a tutti gli interventi edilizi "minori" non ricadenti nella categoria B.

Si prevede:

1. Imposizione dei seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro dell'edificio verso l'esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla parte oggetto di intervento minore:

	Strutture orizzontali opache		
Pareti verticali opache (escluse porte d'ingresso)	Coperture	Pavimenti	Chiusure trasparenti comprensivi di infissi
< 0,3 W/ m ² K	< 0,27 W/ m ² K	< 0,3 W/ m ² K	< 1,6 W/ m ² K

4. CATEGORIA D

INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO

Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico si prevede:

1. Imposizione dei seguenti valori limite inferiori dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico per il riscaldamento, se e solo se l'intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore:

$$\epsilon = 77.5 + 3 * \log 10 (P_n)$$

dove P_n è il rendimento termico utile nominale del generatore di calore,
per P_n > 1000 kW porre P_n uguale a 1000 kW.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Michele Gandolfi

ALLEGATO N. 1 A DELIBERAZIONE

N. 239 DEL 1 MAR 2012Regione
Lombardia
ASL BergamoDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Settore Prevenzione di Bonate Sotto - Ufficio Sanità Pubblica
Responsabile Dott. Marcello Dalzano
Sede di Bonate Sotto ☎ tel. 035 4991124 fax 035 4942179Prot. n. 00022901/SLA
Bergamo, li 22.02.2012Oggetto: Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale - Comune di CARVICO.
Parere igienico sanitario ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12/2005.Rif. Prot. Com. n° 1465 del 15/02/2012, Prot. ASL n° E0020179/III.7.60 del
16/02/2012.

- Esaminata la documentazione integrativa del Regolamento Edilizio Comunale;
- Richiamato l'articolo 29 della Legge Regionale 12/2005;

*si esprime, limitatamente agli aspetti di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione dell' Allegato Energetico in oggetto.*

Si dà atto che la documentazione relativa alla pratica in esame, per ragioni tecniche, viene conservata presso gli archivi del Settore di Prevenzione di Bonate Sotto via Garibaldi 13.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Giancarlo Marchetti

Funzionario Referente: Yves Bravi - Ufficio di Sanità Pubblica di Bonate Sotto ☎ 0354991132.


Oggetto : VARIANTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER ADEGUAMENTO P.A.E.S. CON INTRODUZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO: APPROVAZIONE DEFINITIVA.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, sulla proposta presentata.


Carvico, 20.04.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GANDOLFI MICHELE




Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente
Panzeri Luigi



Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Paradiso



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 28.04.2012 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi.

Carvico, 28.04.2012



Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Paradiso



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, c.3 e c.4, D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.05.2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Carvico, 08.05.2012

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Paradiso